PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5727 di Martedì 05 novembre 2024

Un interpello sulla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La Commissione interpelli risponde ad un quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il quesito, le premesse e la risposta della Commissione.

Roma, 5 Nov ? Non sono poche, in questi anni, le risposte della **Commissione per gli interpelli** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sul ruolo, la formazione e la nomina del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS).

Ad esempio, già l' Interpello n. 4/2023, approvato nella seduta della Commissione del 22 giugno 2023, si era soffermato sull'interpretazione dell'articolo art. 47 del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla nomina degli RLS nelle unità produttive.

A tornare sull'argomento è l'**Interpello n. 5/2024** che, approvato dalla Commissione nella seduta del 24 ottobre 2024, ha per oggetto "**Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla "Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)". Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024**".



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 5/2024

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla *"Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)"*. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- L'interpello 5/2024 e il quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Le premesse della Commissione Interpelli
- L'interpello 5/2024: la risposta della Commissione Interpelli

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_IND] ?#>

L'interpello 5/2024 e il quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

In questo caso a inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli è stato nientemeno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro.

Tale Direzione ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla: «*Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)*».

In particolare l'interpellante chiede di chiarire "(...) *se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità*".

E nello specifico il parere richiesto "*riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)*".

Inoltre viene chiesto di chiarire "(...) *se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima*".

Le premesse della Commissione Interpelli

Come sempre le premesse della Commissione fanno particolare riferimento a vari articoli del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Ad esempio, si indica che l'**articolo 2** (**Definizioni**) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera t) stabilisce che per "*unità produttiva*" si intende "*stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale*".

L'interpello si sofferma poi sull'articolo 47 (**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**) del D.Lgs. 81/2008 che:

- al **comma 2** prevede che: "*In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*";

- al **comma 4** sancisce che "*Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno*";

- al **comma 5** precisa che: "*Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva*";

- al **comma 7** dispone poi che: "*In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:*

1. *un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;*
2. *tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;*
3. *sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.*

In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva".

La Commissione fa poi riferimento ad alcuni interpelli/pareri già pubblicati:

- l'**interpello n. 20 del 6 ottobre 2014** ha precisato che "*l'eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70*";
- "la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito ulteriori precisazioni all' Interpello n. 20/2014 in data **31 dicembre 2014**, puntualizzando che '*la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette*'".

La Commissione fa riferimento anche, come già ricordato in apertura di articolo all' interpello n. 4 del 26 giugno 2023. Tale interpello ha chiarito che "*La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati*".

L'interpello 5/2024: la risposta della Commissione Interpelli

In definitiva la Commissione Interpelli ritiene che la normativa indicata in premessa preveda espressamente cosa si intenda per "**unità produttiva**" ossia "lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" e che "nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia **eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda** ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno".

La Commissione fa poi presente che la "medesima normativa precisa, altresì, il **numero**, le **modalità di designazione o di elezione** del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 5/2024 del 24 ottobre 2024, con risposta al quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha per oggetto: "Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla "Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)". Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024".

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it